

COMUNE DI SELEGAS
Provincia di Cagliari
UFFICIO DEL SINDACO

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE ESTERNO

Atto N. 1720

1720/05/2011

IL SINDACO

- VISTO che il giorno 15-16 maggio 2011 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- VISTO che, in relazione al combinato disposto dell'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere che possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del consiglio;
Ritenuto di dover chiamare ad assumere la carica di "Assessore comunale" cittadino non facente parte del consiglio comunale così come previsto dalle norme prima citate;
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto Comunale;


NOMINA

Il Sig./a SOI ISANGELA nata a CAGLIARI il 23/07/1975 residente in SELEGAS
Via OLIVETO n 47/C .

componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
BILANCIO - PROGRAMMAZIONE - AFFARI GENERALI - PERSONALE - INIZIATIVE SOVRACOMUNALI

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, 1720/05/2011 .



IL SINDACO

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

Isangela So
(Firma per esteso)

IS
(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza .

Selegas data 20/05/2011



IL SINDACO

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

«Art. 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.

(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»